



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione quarta Civile

RG.6259/2010

Il Giudice a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 702 bis. C.p.c.

proposto con ricorso depositato in data 8.3.2010 da

TRAVAGLIO Marco

Ricorrente

Nei confronti di

SGARBI Vittorio

Convenuto

PREMESSO CHE:

Marco Travaglio – giornalista - ha proposto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il risarcimento dei danni, ai sensi degli art. 189, 595 e segg. 57 c.p., 2059 e 2043 c.c. , che assume di aver subito per fatto e colpa di Vittorio Sgarbi il quale, in un' intervista a firma Valeria Bollini pubblicata in data 11.12.2009 sul quotidiano *on line* "La Voce d'Italia" nonché nel corso della trasmissione televisiva "Domenica Cinque" del 13.12.2009 condotta da Barbara D'Urso, avrebbe dichiarato che Travaglio era una " *merda tutta intera*", reiterando così l'offesa arrecata al medesimo nel corso del programma ANNO ZERO del primo maggio 2008 (nel corso del quale tra l'altro aveva

detto a Travaglio che era un " pezzo di merda puro ") e per la quale era stato condannato al risarcimento del danno dal Tribunale di Torino con sentenza depositata in data 10.12.2009.(doc.2)

Quantifica tali danni nella somma di € 120.000,00 e chiede altresì che venga disposta la pubblicazione della sentenza sui quotidiani, La Repubblica, il Corriere della Sera, il Fatto e la Stampa nonché che venga disposto il pagamento di una somma di € 1000,00 per ogni giorno di ritardo.

Vittorio Sgarbi si è costituito in data 20.9.2010, chiedendo in via istruttoria l'ammissione della prova per testi con indicazione a teste di Barbara D'urso e la consulenza tecnica al fine di provvedere alla trascrizione delle dichiarazioni rese nel corso della trasmissione Canale 5 , contestando in questa sede la trascrizione effettuata da parte ricorrente alle pagg. 3, 4 e 5 del ricorso.

Nel merito assume di non aver diffamato Travaglio posto che la frase non aveva alcuna valenza offensiva ma positiva per la persona di Travaglio ; chiede pertanto in principalità il mutamento del rito non sussistendo i presupposti della sommarietà; il rigetto della domanda e in ogni caso la riduzione del quantum richiesto dal ricorrente assumendo che il medesimo ha ricevuto una indiretta pubblicità dagli attacchi che lo ha avvantaggiato anche come giornalista.

OSSERVA QUANTO SEGUE:

Sull'ammissibilità del procedimento ex art. 702 bis c.p.c.

In primo luogo si rileva che la costituzione in giudizio del convenuto Sgarbi – avvenuta solo il 20.9.2010 - è stata effettuata oltre i dieci giorni prima dell'udienza fissata per il 23.9.2010, diversamente da quanto invece previsto dall'art. 702 bis commi 3 e 4 c.p.c.:

[IV]. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni....

...altro dal momento che lo stesso comma sanziona con la decadenza (*A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio*) solo la mancata proposizione entro questo termine delle domande riconvenzionali, della chiamata di terzo e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, si reputa che possano essere esaminate le istanze istruttorie proposte dal convenuto.

A tale proposito si osserva che :

1) del tutto irrilevante la prova per testi sui capitoli dedotti, atteso che non rilevano le domande poste dalla conduttrice del programma, quanto la risposta data alle medesime, di talchè l'escussione quale teste di Barbara D'Urso è del tutto superflua;

2) superflua è la CTU richiesta al fine di trascrivere il contenuto della trasmissione posto che la piena corrispondenza della trascrizione effettuata dal ricorrente alle pagg. 3,4 e 5 con il DVD prodotto (doc. 4) è stata accertata con la visione del medesimo da parte del Tribunale.

L'istanza di ammissione delle prove deve essere pertanto respinta.

Dal che consegue che è pienamente ammissibile la procedura ex art. 702 bis c.p.c. poiché le difese della parti non necessitano di ulteriore istruttoria, neppure sommaria.

Le domande proposte dal ricorrente.

Entrando nel merito della vicenda si rileva che le espressioni che il ricorrente ritiene lesive della sua reputazione sono le seguenti ; *“ Mi correggo. Travaglio è una merda tutta intera... (la Voce d'italia);*

“ gli ho detto sei un pezzo di merda cosa che confermo con la differenza che credo sua una merda intera, non un pezzo di merda, soltanto.. (DVD).

Orbene è evidente che trattasi di una espressione oggettivamente ingiuriosa che non può in alcun modo rientrare . contrariamente a quanto assunto dallo Sgarbi, nel diritto di critica o di satira, correttamente intesi, poiché non è finalizzata a criticare il destinatario ma ad offenderlo.

Tale espressione, che reitera quella precedente per la quale lo Sgarbi è già stato condannato, non può ritenersi giustificata o compresa neanche dal contesto in cui è stata esposta poiché pronunciata in assenza dell'interlocutore e in

meditata risposta alle domande poste dall'intervistatore, e dunque in assenza di provocazione diretta.

In questa sede non si mette minimamente in dubbio il sacrosanto diritto di Vittorio Sgarbi di criticare, nelle varie sedi, le opinioni espresse da Travaglio, purchè tale diritto venga legittimamente esercitato e dunque purchè le espressioni usate siano corrette e non trascendano in attacchi personali volti a screditare l'integrità personale, l'onore e la reputazione di Travaglio stesso.

Nel caso di specie non vi è dubbio che le affermazioni nuovamente rivolte a Travaglio trascendessero da questi limiti dal momento che per dissentire dalle sue opinioni non vi era bisogno di ricorrere a parole diffamatorie, estranee all'oggetto proprio della discussione.

Sul punto tra le altre cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2008, n. 28411. secondo cui: *"In tema di diffamazione a mezzo stampa, la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte. Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Non può, invece, essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 c.p. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica.*

L'originale interpretazione dell'uso del termine "merda", effettuata quale unica difesa dal convenuto, trascura di considerare che un conto è il significato soggettivo del termine "merda" (che ben può essere utilizzato nel senso indicato dalla difesa di Sgarbi per descrivere gli escrementi animali utilizzabili anche in senso positivo quale concime nell'agricoltura) altro è l'utilizzo del medesimo termine nei rapporti interpersonali per descrivere l'interlocutore, quando sicuramente la parola viene usata per esprimere sprezzo e spregio e in tale ultimo senso viene percepita

In conclusione dunque deve riconoscersi (nuovamente) la illiceità delle espressioni pronunciate da Vittorio Sgarbi nei confronti di Travaglio sulla rivista on line "La voce d'Italia" e durante la trasmissione in diretta "Domenica Cinque", tanto più perché pronunciate subito dopo la pubblicazione della sentenza con la quale il Tribunale aveva già ritenuto illecite le stesse affermazioni, effettuate in precedenza.

I danni richiesti.

In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale, la cui sussistenza è in *re ipsa* per la sofferenza e il turbamento che derivano al destinatario dall'aggressione alla sua integrità morale, si osserva che la stessa non può che essere equitativa e deve tener conto della gravità dell'offesa, dell'intensità del dolo, del clamore suscitato dalla pubblicazione, dalla notorietà e la posizione sociale del soggetto leso.

Nel caso in esame si deve considerare che l'offesa si è consumata, oltre che sulla rivista *on line*, di per se stessa ad ampia diffusione, in un programma televisivo su un canale a diffusione nazionale con uno elevato *share* (doc. 7), che all'offesa arrecata hanno dato ampio risalto molti organi di informazione (doc. 6 fasc. attore) e soprattutto del fatto che trattasi di espressione che reiterava quella precedente, già ritenuta illecita e sanzionata.

Tenuto conto di tutti questi elementi si ritiene equo liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di € 35.000,00, già comprensiva di interessi e di rivalutazione monetaria.

Parte ricorrente ha chiesto altresì la pubblicazione della sentenza su quattro quotidiani a tiratura nazionale; tale domanda è in parte accoglibile in quanto la pubblicazione costituisce modalità di risarcimento in forma specifica dell'onore e della reputazione dell'offeso con maggiore efficacia rispetto al risarcimento monetario.

Pertanto si ritiene sufficiente ordinare la pubblicazione per estratto del provvedimento, a cura e spese del convenuto sui quotidiani "La Stampa" e sul "Corriere della Sera", (il primo perché collegato al domicilio del ricorrente, il secondo perché quotidiano ad ampia tiratura nazionale), entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Non si reputa invece accoglibile la domanda di fissazione di una penale di € 1000 per ogni giorno di ritardo, posto che l'illecito in sé e per sé considerato si è esaurito e che la fissazione del termine per la pubblicazione del provvedimento è già sufficiente a soddisfare le esigenze di cautela sottese al provvedimento richiesto.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M

Visto l'art. 702 bis e seguenti c.p.c.

Dichiara tenuto e condanna Vittorio Sgarbi al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente Marco Travaglio che liquida in complessivi € 35.000,00, già comprensivi di rivalutazione monetaria e interessi, oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo.

Ordina la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, a cura e spese del convenuto Sgarbi sui quotidiani "La Stampa" e "Il Corriere della Sera" entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.

Condanna Vittorio Sgarbi alla rifusione delle spese legali a favore di Marco Travaglio che liquida nella somma di € 3.703,14, di cui € 53,14 per esposti, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario del 12.5%.

Con ordinanza esecutiva.

Così deciso il **6.10.2010**

IL GIUDICE


Dott.ssa Roberta Dotta.

Roberta Dotta

Depositato in Cancelleria
Torino, - 8 OTT. 2010

IL CANCELLIERE
SERIO FONTANA

Serio Fontana



8 OTT. 2010
causa
Mi

Volume	_____	/A
Cronol.	3858	/A
Report.	11792	/A